

_Lettera_N_2628

Al papa Pio IX

Beatissimo Padre,

Torino, 28 ottobre 1877

La Pia società o congregazione di S. Francesco di Sales per mezzo dell'umile esponente Rettor Maggiore ricorre a Vostra Santità per avere lume e direzione nei

fatti che qui con brevità rispettosamente si espongono.

1° Ogni volta che un salesiano chiede a Monsignor Gastaldi Arcivescovo di Torino di essere ammesso alle sacre ordinazioni o di subire l'esame di confessione esige si presentino le Lettere Testimoniali, dietro le quali fu ammesso al Noviziato.

2° Testé avendo avuto notizia che il sac. Perenchio Giovanni di Ivrea era stato ricevuto nella congregazione salesiana, per mezzo di un segretario della curia, sig. can. co Chiaverotti, intimò al direttore della Casa Madre, od a chi per Lui, di non lasciarlo più celebrare in alcuna Chiesa, la quale proibizione fu estesa eziandio a tutti i sacerdoti salesiani che si trovassero in questa archidiocesi, di non celebrare

cioè fuori delle Chiese che non fossero strettamente della loro congregazione senza suo permesso. Vedi allegato A.

3° Il sacerdote Lazzerò facendo piena sottomissione agli ordini dell'Arcivescovo domandava rispettosamente se vi fosse prescrizione ecclesiastica che obbligasse una congregazione esente a dipendere dall'ordinario Diocesano nell'accettazione de' suoi membri soprattutto quando appartengono ad altra Diocesi; e se a un novizio possa essere proibito di celebrare pel solo motivo che egli non abbia le Testimoniali del suo Vescovo. Vedi allegato B.

L'unica risposta alla predetta lettera fu una severa pena comunicata al Lazzerò con cui gli toglieva la facoltà di confessare, prima per lo spazio di venti giorni, e poi per un tempo indeterminato. Vedi allegati C e D. Conseguenze Per evitare pubblicità e scandali fu tosto inviata una lettera a tutte le chiese cui si prestava servizio, affinché si munissero del voluto permesso; ed il sacerdote Perenchio non ha più celebrato, come più non celebrarono i salesiani fuori delle

loro chiese. Il Rettore di qualche chiesa esterna, dove i salesiani solevano celebrare, in assenza dell'arcivescovo, si recò esso stesso con premura alla curia per domandare la voluta licenza. Il Vicario Generale rispose che non poteva ingerirsi in questo affare.

Intanto diverse chiese e Pii Istituti non poterono più munirsi del voluto permesso, né trovare tostamente altri sacerdoti; quindi la spiacevolissima conseguenza che molti fedeli dovettero perdere la S. Messa nel giorno festivo, e il sacerdote Lazzerò, che con zelo lavora nel ministero della predicazione e delle confessioni, dovette rimpiangere il suo confessionale e intorniato di penitenti senza che egli abbia potuto minimamente prestarsi al bene dell'anima loro. Da taluno essendosi fatte osservazioni all'Arcivescovo egli ebbe asseveratamente a rispondere verbalmente e per iscritto essere stata male interpretata la sua lettera. Ma chi la legge pare non possa trovarvi altro senso se non quello di una vera proibizione.

Di fatti il cav. Occhetto essendosi presentato all'ordinario per avere il prescritto permesso, glielo concedette individualmente e nel modo più formale come nell'allegato E.

Perché concedere tal permesso se non ci fosse stata una proibizione? Si conferma dal fatto del curato di S. Pietro e Paolo.

Dimandò egli che un nostro prete potesse continuare la celebrazione in sua Chiesa. Il Vicario Generale rispose che se quel prete era salesiano se ne lavava le mani; che se non apparteneva alla congregazione salesiana celebrasse pure con tutta libertà.

Inoltre alcuni nostri sacerdoti recatisi in patria richiesti dai parenti e chiesto

di celebrare, ebbero un rifiuto dal rispettivo Paroco, adducendo essere tali le prescrizioni superiori.

Nella domenica del SS. mo Rosario un nostro neosacerdote Prof. Gio. Cinzano andò a passare un giorno in famiglia; entrato in chiesa per celebrare gli fu tosto risposto dal suo Paroco (di Pecetto Torinese) non poterglielo permettere per Ordine Arcivescovile ricevuto personalmente quindici giorni prima.

Esposti questi fatti l'umile esponente senza voler accusare alcuno, supplica soltanto V. S. degnarsi di volergli dare consigli intorno alla via da seguirsi per non fare cosa alcuna contro a quello che stabilisce la Santa Sede nell'approvazione delle Congregazione Ecclesiastiche ed impedire che non abbiano a rinnovarsi tali spiacevoli e dannose vertenze.

In foglio separato si aggiungono alcune osservazioni limitandosi qui a supplicare V. S. a permettere di fare i seguenti dubbi:

1° Se Sua Eccellenza Mons. Gastaldi poteva legittimamente farsi Giudice sulla valida ammissione del Perenchio al Noviziato; ed in caso che ciò potesse, se non doveva prima chiamare il Superiore a dare le sue ragioni.

2° Se fu lecita la pena da Lui portata contro il direttore D. Lazzerio per aver presentate delle osservazioni intorno a quel giudizio.

3° Se poteva intimare ai Salesiani di non presentarsi a celebrare senza il suo permesso in nessuna Chiesa che non fosse strettamente della Congregazione.

4° Se non basta a questo fine il presentare le Testimoniali del Superiore colla firma riconosciuta in Curia.

5° Se quando un Salesiano si presenta per l'esame di confessione o per le ordinazioni Mons. Gastaldi possa esigere oltre le Testimoniali del suo Superiore anche quelle che i Superiori della Congregazione ricevono dal vescovo Diocesano prima di ammetterlo al Noviziato.

Qualunque parola, qualunque norma piaccia a V. S. di proporre sarà colla massima venerazione accolta dai salesiani, i quali riputeranno sempre a loro gloria di seguirla fedelmente e prontamente.

Umilmente prostrato ai piedi di V. S. implora la santa ed Apostolica

Benedizione, mentre ha l'incomparabile onore di potersi professare Della Santità Vostra

Obbl. mo Umilissimo figliuolo Sac. Giovanni Bosco